

COMUNE DI CERRETO GUIDI

PROVINCIA DI FIRENZE

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ISTITUTO DELL' AUTOTUTELA
AMMINISTRATIVA**

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 30.12.2005

INDICE

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 ANNULLAMENTO E REVOCA D'UFFICIO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

ART. 3 RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE

ART. 4 IPOTESI DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO

ART. 5 ORGANO COMPETENTE PER L'ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA

ART. 6 ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI

ART. 7 RICHIESTE DI ANNULLAMENTO o DI REVOCA

ART. 8 ENTRATA IN VIGORE

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento determina le modalità di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, anche in pendenza di giudizio, o in caso di non impugnabilità degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.

ART. 2
ANNULLAMENTO E REVOCA D'UFFICIO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

1. Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale, la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l'Ente, qualora si voglia estinguerne totalmente l'effetto.

2. Il potere di revoca d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, qualora si voglia estinguerne parzialmente l'effetto.

ART. 3
RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE

1. Il potere di rinuncia all'imposizione viene esercitato in considerazione di criteri di economicità, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile dal tributo, ovvero alla difesa della pretesa tributaria.

2. Il criterio di economicità per l'accertamento, l'iscrizione a ruolo, la riscossione dei crediti relativi ai tributi locali di ogni specie comprensivi o costituiti solo da sanzione amministrative o interessi è fissato, per ciascun credito con riferimento ad ogni periodo di imposta, in Euro 16,53. Per i crediti tributari esiste un duplice minimo per l'iscrizione a ruolo per ciascun debitore il Comune deve tener conto del limite di Euro 16,53 per ogni periodo di imposta e di quello di euro 10,33 per ogni partita da iscrivere a ruolo.

ART. 4
IPOTESI DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO

1. Il potere di autotutela può essere esercitato nel caso in cui le operazioni preliminari all'atto di notificazione del ricorso (verifica e/o riaccertamento delle basi imponibili) rilevino tra l'altro la mancanza assoluta o l'incompletezza dei presupposti per l'applicazione del tributo, la mancanza dei requisiti formali del provvedimento, la presenza di errori materiali del provvedimento, la duplicazione dell'imposizione.

2. Per l'esercizio di autotutela:

- non è necessario l'atto di iniziativa o di sollecitazione da parte del contribuente;
- non è previsto alcun limite temporale;
- non costituisce limite la pendenza della lite;
- non è possibile in presenza di un giudicato sostanziale.

3. Il potere di autotutela può esercitarsi nei confronti dei seguenti provvedimenti:

- avvisi di liquidazione;
- avvisi di accertamento;
- avvisi di irrogazione di pene pecuniarie;
- diniego di rimborsi;
- diniego di agevolazioni.

ART. 5

ORGANO COMPETENTE PER L'ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA

1. Il potere di annullamento, di revoca, o di rinuncia all'imposizione è esercitato dallo stesso Funzionario che ha curato l'emanazione del provvedimento.

ART. 6

ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI

1. Dell'annullamento, della revoca o della rinuncia all'imposizione è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia pendente il contenzioso.

ART. 7

RICHIESTE DI ANNULLAMENTO o DI REVOCA

1. Le richieste di annullamento o di revoca dovranno essere indirizzate al Funzionario responsabile del tributo.

ART. 8

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1.1.2006 e sono abrogate, da tale data, le precedenti norme regolamentari in materia.